

Crimini fascisti e crimini tedeschi
nell'Italia occupata: la difficile
strada della giustizia di transizione
(1945-2015)

Firenze, 10 aprile 2017

Paolo Pezzino

“Guerra ai civili”

- Fra le altre conseguenze dell'occupazione tedesca, circa 13.500 civili furono uccisi, in azioni di cosiddetta rappresaglia (in realtà spesso operazioni terroristiche preventive per impedire lo sviluppo della lotta partigiana), in certi casi con la collaborazione di gruppi armati, o di singoli collaboratori e coadiuvanti, della Repubblica Sociale Italiana
- Nello stesso periodo 6806 ebrei furono arrestati e deportati: 5969 morirono in campo di concentramento

Giustizia penale mancata

- A guerra finita, pochi processi furono celebrati contro i responsabili delle stragi di civili, nessuno basato esclusivamente sull'accusa di avere partecipato allo sterminio degli ebrei nella penisola italiana
- Nuova stagione processuale: 1994-2013.

Protagonisti

- Due attori protagonisti:
 - 1) gli Alleati fino al 1947
 - 2) successivamente i tribunali italiani

- Marginali i tribunali tedeschi

Alleati

- “Report on German Reprisals for Partisan Activity in Italy” (luglio 1945, britannico): Il dato rilevante della “guerra ai civili” condotta dai tedeschi e dai loro collaboratori che fu individuato dalle indagini degli Alleati è il sistema di ordini che l’ha regolamentata.
- Previsto processo ai generali tedeschi ritenuti corresponsabili, insieme a Kesselring, del sistema degli ordini.

Processi per violenze contro prigionieri di guerra

- Il generale italiano Nicola Bellomo, ritenuto responsabile dell'uccisione di un prigioniero di guerra britannico durante tentativo di fuga nel novembre 1941, fu condannato a morte da corte britannica nel luglio del 1945, e fucilato l'11 settembre dello stesso anno.
- Il generale tedesco Anton Dostler, comandante del LXXV corpo d'armata, fu processato nell'ottobre 1945 da statunitensi per la fucilazione senza processo avvenuta il 26 marzo 1944 di 2 ufficiali e 13 soldati del 2677° *Special Reconnaissance Battalion* statunitense, sbarcati il 22 marzo 1944 vicino a Framura (La Spezia) per compiere sabotaggi alla linea ferroviaria. Ritenuto colpevole, condannato a morte e fucilato ad Aversa il 1 dicembre 1945.

Processi britannici per violenze ai civili

- Ai generali Mackensen (comandante della XIV armata) e Maeltzer, comandante piazza militare di Roma, 18.11.1946, condannati a morte il 20.11. 1946 per la strage delle Fosse Ardeatine.
- Al gen. SS Tensfeld, a Padova dal 14-18 aprile 1947, per l'uccisione 17 partigiani, fra cui un soldato britannico, vicino a Torino, e di 11 civili a Borgo Ticino (Novara). Assolto.
- A Kesselring, a Venezia, per le Fosse Ardeatine (24 marzo 1944) e per gli ordini che aveva emanato in merito alla lotta alle bande, concluso il 6 maggio 1947 con la condanna a morte.
- Al generale Crasemann, comandante della 26a Divisione corazzata granatieri, processato a Padova per l'eccidio del Padule Fucecchio, e condannato il 13 maggio 1947 a 10 anni per negligenza.
- Al generale Max Simon, comandante della 16a divisione SS corazzata granatieri, condannato a morte a Padova il 26 giugno 1947 per una serie di stragi compiute dai suoi uomini nell'estate 1944 fra Toscana ed Emilia.

Fine stagione della punizione da parte alleata

- Sentenze di morte commutate in ergastolo, successivamente in anni di detenzione: nella prima metà anni cinquanta tutti liberati
- Contesto internazionale: guerra fredda.
- Dato culturale: i partigiani sono combattenti irregolari, non meritevoli di tutele, i civili potevano trovarsi implicati in un'azione di sostegno ai partigiani.
- Obbedienza agli ordini

Dati

- Fino alla seconda metà di giugno 1947, quando la stagione processuale inglese fu definitivamente chiusa, solo 49 processi avevano avuto luogo presso corti militari britanniche, la maggior parte dei quali per maltrattamenti o uccisioni di prigionieri di guerra di quel paese

Tribunale militari italiani

- Dalla primavera del 1946 alle autorità italiane era stata riconosciuta dagli Alleati la possibilità di portare a giudizio ufficiali tedeschi di grado inferiore a generale.
- Il numero complessivo dei processi fu ridottissimo: solo 13 raggiunsero una sentenza fino ai primi anni Cinquanta (18 procedimenti penali chiusi in istruttoria), quando anche in Italia questa prima stagione per processi per crimini di guerra stava volgendo al termine.

Archiviazione illegittima

- Nel 1960 il procuratore militare generale Santacroce provvide ad un'illegitima archiviazione per tutti i numerosi procedimenti raccolti presso la Procura generale (quasi 700), e tutti i materiali furono conservati in un archivio nella sede della procura e non più utilizzati per oltre trenta anni.

Principali processi (tribunali militari italiani)

- A Roma per la strage delle Fosse Ardeatine Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS: Domizlaff, Clemens, Schutz, Quapp e Widner. Sentenza Tribunale 20 luglio 1948 condanna all'ergastolo per Kappler, coimputati assolti (obbedienza agli ordini).
- Kappler evaderà in maniera rocambolesca dall'ospedale militare di Roma il 15 agosto 1977

Gruppo di Rodi

- Il Tribunale militare di Roma condannò con sentenza 16 ottobre 1948 il generale Otto Wagener, comandante delle truppe tedesche nell'isola di Rodi, a 15 anni di carcere, e altri 8 ufficiali a pene detentive di varia grandezza, per l'uccisione di soldati italiani.
- Furono graziati e liberati in gran segreto, a seguito di pressanti interventi diplomatici del cancelliere Adenauer, nel 1951

Processo Strauch

- Capitano Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione della 26a Divisione Corazzata Granatieri, fu condannato a Firenze, agosto 1948, da un tribunale militare italiano a 6 anni per violenza e partecipazione in omicidio continuato, per la strage del Padule di Fucecchio (174 civili massacrati).
- Concessione di plurime attenuanti.

Processo Schmalz

- 12.7.1950, Tribunale militare territoriale di Roma, sentenza contro il generale Wilhelm Schmalz, comandante della famigerata divisione “Hermann Göring”, imputato di vari eccidi compiuti in Toscana.
- Assolto con la motivazione di non aver ordinato personalmente gli eccidi.

Processo Walter Reder

- Processato dal tribunale militare di Bologna nel settembre 1951 per una serie di stragi commesse in qualità di comandante del battaglione esplorante della XVI Divisione corazzata SS.
- Condannato il 31 ottobre all'ergastolo.
- Graziato il 24 gennaio 1985.

Cause della mancata giustizia 1

- Il governo italiano nel dopoguerra si mostrò più interessato a proteggere i connazionali accusati di crimini di guerra e richiesti da vari paesi (Yugoslavia, Grecia, Etiopia e Francia): essendosi opposto sistematicamente a tutte le richieste di estradizione, le stesse autorità non potevano ragionevolmente insistere a processare in Italia militari tedeschi per crimini commessi sul suolo nazionale .

Cause della mancata giustizia 2

- Nel contesto della guerra fredda e della contrapposizione fra blocchi, le autorità italiane – che dovevano fronteggiare una forte opposizione interna al riarmo della Repubblica federale tedesca – furono attente a non mettere in imbarazzo quelle della Germania
- Scambio corrispondenza Taviani-Martino (1956)

Ragioni culturali

- Sentenza Kappler: “l’attentato di via Rasella, qualunque sia la sua materialità, è un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti” necessari a definirlo “atto di guerra materialmente legittimo”, secondo l’art. 1 della Convenzione dell’Aia del 1907 .

Obbedienza agli ordini

- Kappler era incapace di valutare l'illegittimità di un ordine dati i rigidi principi di obbedienza “che disciplinavano l'organizzazione delle SS, della quale Kappler faceva parte”.
- Kappler fu condannato solo per “la fucilazione di 10 ebrei da lui disposta [...] per avere appreso che era morto un altro soldato tedesco e senza che in merito avesse avuto alcun ordine”, iniziativa giudicata arbitraria
- Kappler fu inoltre giudicato colpevole anche per le cinque persone in più prelevate per sbaglio e giustiziate.

Obbedienza agli ordini 2

- “L’abito mentale portato all’obbedienza pronta che l’imputato si era formato prestando servizio in un’organizzazione dalla disciplina rigidissima, il fatto che ordini aventi lo stesso contenuto in precedenza erano stati eseguiti nelle varie zone d’operazioni, la circostanza che un ordine del Capo dello Stato e Comandante Supremo delle forze armate, per la grande forza morale ad esso attinente, non può non diminuire, specie in un militare, quella libertà di giudizio necessaria per un esatto sindacato, sono elementi i quali fanno ritenere al Collegio non possa affermarsi con sicurezza che il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine illegittimo. “

Nessuna condanna per la persecuzione antiebraica

- “Kappler, anche se fu estraneo, come egli afferma, al saccheggio del Tempio Maggiore ed alla spoliazione delle biblioteche ebraiche, né prese parte attiva al rastrellamento in massa del 16 ottobre 1943 (fatti questi che non sono oggetto di imputazione) provvide successivamente a fare operare arresti di ebrei il cui numero, nel periodo novembre 1943 - maggio 1944, raggiunse la cifra di 1200 circa; ebrei che nella maggior parte furono inviati in campi di concentramento o furono fucilati ... alle Fosse Ardeatine”. Ma non fu condannato per questi atti.

Transitional justice in Italia

- I meccanismi di transitional justice messi in atto dopo la caduta di Mussolini nel luglio 1943 sono stati di tre tipi: giustizia penale, epurazione, restituzione di beni e diritti e compensazioni alle vittime. La loro adozione, e la loro applicazione, sono stati fino al 1945, condizionati dall'attività, nei territori da loro occupati, del Governo militare alleato (AMG) prima, e quindi dalla Commissione alleata di controllo (CCA), che operò fino alla fine del 1945.

Contrasti

- Buona parte della legislazione fu varata prima della definitiva liberazione del paese, e con una parte consistente di esso (tutto il Nord e parte del Centro) ancora occupata dai tedeschi. In queste regioni si sviluppò un'attività di attiva resistenza armata, guidata dal febbraio 1944 dal Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia (Clnai), per delega ricevuta dal Comitato Centrale di Liberazione Nazionale (Ccln), sorto a Roma il 9 settembre 1943.
- Il nuovo presidente del Consiglio subito dopo la liberazione di Roma (giugno 1946) Bonomi, era il presidente del Ccln, e nel suo governo erano rappresentati così tutti i sei partiti del Ccln. Tuttavia, anche se il governo Bonomi veniva considerato un'emanazione del CLN, che si considerava il "vero" governo dell'Italia in guerra, i contrasti fra governo e Clnai furono numerosi, soprattutto in merito all'intensità della punizione dei criminali fascisti e dell'epurazione, e la politica più radicale propugnata dal Clnai fu osteggiata, e spesso bloccata, dalle forze moderate presenti all'interno del governo, e nella società.

Giustizia penale

- Mi occuperò solo della giustizia penale, tralasciando epurazione e restituzione di beni e diritti/ compensazioni

Resa dei conti con il fascismo

- Accanto ai meccanismi legali, subito dopo l'insurrezione nazionale, e per alcuni mesi, fu effettuata una sanguinosa e incontrollata resa dei conti con fascisti o persone compromesse con gli occupanti tedeschi, nel corso dei quali furono uccisi, senza processo o dopo processi sommari davanti a tribunali partigiani, alcune migliaia di fascisti. Le valutazioni variano, a seconda delle fonti, da 10.000 a 45.000 vittime.

Gerarchi fucilati dai partigiani

- Mussolini, Roberto Farinacci, Achille Starace, Alessandro Pavolini, Fernando Mezzasoma

Alta corte di giustizia

- Istituita dall'art. 2 del Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, *Sanzioni contro il fascismo*. Era composta di un presidente e di 8 membri “nominati dal Consiglio dei ministri fra alti magistrati, in servizio o in riposo, e fra alte personalità di rettitudine intemerata”. La sua funzione avrebbe dovuto essere quella di processare i membri del governo fascista ed i gerarchi ,colpevoli di “aver annullato le garanzie costituzionali, distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese, condotto all'attuale catastrofe”.
- Essa operava in collaborazione con l'“Alto commissariato per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo”, istituito con Regio decreto legislativo 26 maggio 1944, n. 134, *Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo*. L'Alto commissario poteva deferire alla Corte anche persone non appartenenti alle categorie sopra indicate.

Processi presso l'Alta Corte

- 16 processi contro 99 imputati, le condanne a morte furono quattro, sei gli ergastoli, oltre a pene inferiori. Dall'ottobre 1945 l'Alta corte cessò i suoi compiti.
- Per lo più figure di secondo piano. L'unico processo contro alti gerarchi fu a carico di Giacomo Acerbo, Giuseppe Bottai, Luigi Federzoni e Edmondo Rossoni: il 28 maggio 1945 il primo fu condannato a 30 anni, gli altri tre all'ergastolo. Tuttavia, a parte il primo, erano tutti latitanti.
- Poco dopo, saranno tutti amnistiati.

La punizione dei crimini della Repubblica Sociale italiana

- Crimini commessi dopo l'8 settembre 1943: Corti d'Assise straordinarie, poi Sezioni speciali corti d'Assise ordinarie.
- Operano dall'aprile 1945 a tutto il 1947.
- Giudicano “coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto 27 luglio 1944 n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore o di assistenza a esso prestata”.

Dati

- Processi istruiti e portati a termine: probabilmente fra 20.000 e 30.000.
- Condanne a morte emesse: tra 500 e 1000,
- Sentenze capitali effettivamente eseguit: tra 60 e 91.
- Numerosi ergastoli
- Molte condanne furono in seguito annullate, in altri casi le pene detentive ridimensionate, dalla Corte di Cassazione.
- Ignorati i crimini razziali

Amnistia

- Emanata il 26 giugno 1946 dal ministro della Giustizia Palmiro Togliatti (del Partito comunista italiano)
- Pose fine alla politica della punizione, offrendo ampia protezione a molti ex fascisti che si erano macchiati anche di gravi crimini (ma anche, va aggiunto, a molti ex partigiani che dopo la guerra venivano incriminati per atti compiuti durante la lotta armata)
- A seguito dei successivi condoni degli anni cinquanta, alla fine di quel decennio tutti i condannati per crimini, anche gravissimi, legati al fascismo o al collaborazionismo con i tedeschi sarebbero tornati liberi.

La seconda stagione di processi per crimini di guerra

- Con il processo a Erich Priebke, rintracciato nel 1994 in Argentina e estradato in Italia alla fine del 1995.
- A Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, trovato l'archivio con le centinaia di fascicoli indebitamente archiviati nel 1960 dal procuratore generale militare Santacroce.
- Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascismi, che ha operato dal 2003 al 2006 nel corso della XIV legislatura. Due relazioni finali.

Processo Priebke

- A Priebke, un convinto nazista che ebbe un ruolo importante nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, alla fine del primo processo, nell'agosto 1996, poi annullato dalla Cassazione, furono riconosciute come attenuanti l'aver obbedito ad un ordine del suo superiore diretto (Kappler), oltre alla buona condotta tenuta dopo la fine della guerra. Conseguentemente il tribunale militare di Roma considerò il reato come omicidio semplice, che si prescrive dopo 20 anni, e ordinò la scarcerazione di Priebke.
- Nei successivi gradi di giudizio Priebke fu poi condannato all'ergastolo.

Dati

- I processi arrivati a dibattimento e a sentenza sono stati 5 dal 1994 al 2002, 18 dal 2003 al 2013.
- Condanne all'ergastolo non eseguite (la Germania non estrada).

Novità giuridiche 1

- “La definizione di ‘guerra ai civili’ prescelta da alcuni storici per descrivere, connotare e spiegare, in estrema sintesi, il fenomeno delle stragi di popolazione civile in Italia nel corso della seconda guerra mondiale (nel senso di affermare l’esistenza di un piano organico, ideato e concretamente realizzato dai tedeschi per terrorizzare le popolazioni civili), appare del tutto appropriata. Trasponendo sul piano giuridico queste osservazioni, può in concreto parlarsi di un vero e proprio ‘programma criminoso’, posto in essere da alcuni reparti militari germanici in Italia in quel periodo” (Procuratore Marco de Paolis)

Novità giuridiche 2

- “Operazioni di massacro indiscriminato della popolazione civile come quelle descritte implicano necessariamente una preventiva preparazione, organizzazione e previsione delle azioni da compiere e si realizzano con il simultaneo concorso di tutte le singole squadre che compongono il reparto operante, ne discende che la partecipazione a ciascuna o a tutte queste attività con un significativo incarico tattico (ufficiale di ordinanza, aiutante maggiore di divisione, di reggimento o di battaglione) o di comando (quale è quello di comandante di compagnia, di plotone o di squadra) rende quel militare concorrente a pieno titolo nel reato. In questo senso, è stato ritenuto sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità penale, la prova dell’aver ricoperto *quei* ruoli di comando in *quelle* operazioni anche senza la prova diretta di aver partecipato materialmente alle uccisioni “ (Procuratore Marco De Paolis)

Problematicità

- Trasformazione di un'interpretazione storiografica (il carattere preordinato di molti degli eccidi di popolazione civile), ancorché fondata e convincente, in una prova giudiziaria, in tal modo correndo l'alea alla quale qualsiasi interpretazione storiografica è soggetta.
- Contestando questa interpretazione, i magistrati tedeschi hanno ritenuto non perseguibili alcuni degli stessi imputati che in Italia erano stati condannati all'ergastolo.

Cambia la natura del processo

- Il fine ultimo non è più la verità fattuale in merito alla responsabilità degli imputati, ma dare spazio alle vittime.
- Il processo diventa una “performance”, la rappresentazione di una sofferenza.

Conclusioni

- Efficacia giustizia penale?
- Prendere atto dell'incapacità e/o impossibilità della giustizia penale di rendere giustizia rispetto all'enorme carico di crimini che un conflitto, e tanto più l'ultimo conflitto mondiale, provoca, e a settanta anni da quegli avvenimenti indirizzarsi lungo altre strade, con la promozione, da parte di tutti i soggetti competenti, pubblici o privati che siano, di politiche critiche della memoria, consapevoli del passato storico .